MISURE URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 4

Imputazione delle spese di programmazione e progettazione

A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore all'1,5 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla redazione di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni. Analoga procedura adottano i comuni e le province o loro consorzi. Le regioni e le province autonome, ove non ne dispongano, adotteranno norme analoghe.

Versione in vigore dal 9 aprile 1993, non più in vigore dal 8 giugno 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101
Capo	I — Revoca e riassegnazione di finanziamenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-accelerazione-degli-investimenti-ed-il-sostegno/art-4-imputazione-delle-spese-di-programmazione-e-progettazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it